



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 agosto 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LA PARTE**

**1. MEDIANET ONE S.r.l.** (di seguito anche MEDIANET) in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo.

L’impresa presta attività di progettazione, realizzazione e vendita di servizi pubblicitari.

Il professionista ha realizzato nel 2021 un fatturato di circa 210.000 euro<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. informazioni e memoria trasmesse dal professionista in data 14 giugno 2021, prot. n. 51953.

## II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. La pratica commerciale posta in essere da MEDIANET consiste (i) nell'invio a microimprese neocostituite di una comunicazione composta da una nota di accompagnamento e da un bollettino postale precompilato, i quali lasciano intendere che essa riguardi adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio in relazione alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese e si tratti, pertanto, di un pagamento dovuto, mentre in realtà il fine è quello di indurre l'inconsapevole adesione delle imprese destinatarie ad un servizio informatico a pagamento, costituito dall'acquisto di uno spazio pubblicitario sulla piattaforma *on-line* denominata "Registro Imprese Italia", gestita dal professionista; (ii) nell'opposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali.

## III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

### 1) *L'iter del procedimento*

3. A seguito del ricevimento, a decorrere dal mese di marzo 2021, di segnalazioni riguardanti la pratica commerciale descritta al punto II da parte di molteplici microimprese italiane localizzate in diverse Regioni italiane, nonché da parte della Confagricoltura di Treviso<sup>2</sup> e della Camera di Commercio di Biella, Vercelli e Novara<sup>3</sup>, in data 24 maggio 2021 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25 e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo<sup>4</sup>.

4. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'idoneità della condotta di MEDIANET ad esercitare un indebito condizionamento tale da limitare la volontà delle imprese destinatarie e indurle a effettuare il pagamento dell'importo richiesto nel timore di violare specifici obblighi legali connessi alla necessaria inclusione dei loro dati aziendali nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio (di seguito anche CCIAA).

5. A MEDIANET, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni formulata

---

<sup>2</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 33509 del 30 marzo 2021. La Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha anche diffuso un *alert* sul proprio sito riguardante le richieste di pagamento di MEDIANET.

<sup>3</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 26674 del 15 marzo 2021.

<sup>4</sup> Cfr. comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 47411 del 24 maggio 2021.

ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento in merito a: *i*) le fonti informative impiegate da MEDIANET ONE S.r.l. al fine di reperire i dati commerciali afferenti alle microimprese contattate; *ii*) i criteri con cui sono state selezionate le microimprese italiane a cui è stata inviata l'offerta della società; *iii*) i criteri con cui sono stati individuate le scadenze entro cui le microimprese italiane avrebbero dovuto effettuare il versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato; *iv*) l'elenco delle imprese italiane che hanno sottoscritto la proposta commerciale; *v*) i nominativi delle imprese che hanno chiesto a MEDIANET ONE S.r.l. il recesso, indicando se tale recesso è stato concesso e le ragioni dell'eventuale diniego; *vi*) una dettagliata spiegazione delle modalità di determinazione dell'importo (200 euro) trattenuto in caso di recesso.

**6.** In data 14 giugno 2021 sono pervenute le informazioni richieste e, contestualmente, una memoria difensiva prodotta dal professionista<sup>5</sup>.

**7.** Il 14 luglio 2021 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento. In tale comunicazione sono state confermate le contestazioni nei confronti di MEDIANET ipotizzando, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile violazione degli artt. 20, 24, 25 comma 1, lettera *d*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

**8.** Il 3 agosto 2021 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista.

## **2) *Le evidenze acquisite***

**9.** A decorrere dal febbraio 2021<sup>6</sup>, fino almeno alla fine di maggio 2021, MEDIANET ha inviato alle imprese di nuova costituzione, a ridosso dell'iscrizione nel registro delle imprese presso le CCIAA, una comunicazione, composta da una nota di accompagnamento e da un bollettino postale precompilato, finalizzata ad ottenere il pagamento di un importo predeterminato.

**10.** I destinatari di tale comunicazione sono rappresentati da imprese e microimprese, *ex art. 18, comma 1, lett. d-bis*), del Codice del Consumo. MEDIANET ha dichiarato di averne ottenuto i dati accedendo ai registri ufficiali delle imprese tenuti dalle Camere di Commercio.

---

<sup>5</sup> Cfr. informazioni e memoria del 14 giugno 2021, prot. n. 51953.

<sup>6</sup> Cfr. l'inizio dell'attività di prestazione dei servizi pubblicitari dichiarato dal professionista nelle informazioni trasmesse in data 14 giugno 2021, prot. n. 51953.

**11.** Dalla documentazione allegata alle segnalazioni pervenute emerge che MEDIANET ha inviato due versioni di tale comunicazione, che si differenziano per l'importo e la descrizione della richiesta.

**12.** In entrambe le versioni, il bollettino postale allegato precompilato riporta sempre l'intestazione a "*Medianet one*", una data di "*scadenza*" entro cui effettuare il versamento, nonché la dicitura "*eseguito da*", seguita da tutti i principali dati dell'impresa destinataria, ossia ragione sociale, sede e partita iva.

L'importo di cui è richiesto il pagamento è pari a 314,56 euro, in alcuni casi<sup>7</sup>, e 319,03 euro in altri casi.<sup>8</sup>

**13.** La nota che accompagna il bollettino recante l'importo di 314,56 euro riporta, in alto, la seguente affermazione: "*pagamento per p. iva [...]*"<sup>9</sup> *canone annuale piattaforma per gli iscritti a CCIAA camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Euro***314,56**<sup>10</sup> *il versamento è da effettuarsi entro il [...]*".<sup>11</sup> Accanto è inserito un codice QR seguito dall'affermazione "*Scansiona codice QR*".

Più in basso segue la denominazione sociale dell'impresa destinataria e il relativo indirizzo. Seguono tre riquadri al cui interno sono indicati, rispettivamente: "*rif. canone 2021/2022*", "*rif. iscrizione [...]*" e "*importo di Euro 314,56*".

Ancora più in basso, in caratteri notevolmente più piccoli, è riportata la seguente descrizione del pagamento richiesto: "*Canone annuo di € 314,56 comprensivo di iva 22% per gli iscritti CCIAA Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura. Tutte le imprese con partita iva o codice fiscale avente diritto alla iscrizione nel registro e database italiano delle imprese del territorio nazionale di Registro Imprese Italia. Il pagamento si ritiene obbligatorio per essere iscritti nella sezione imprese italiane di Registro Imprese Italia per l'iscrizione annuale (a mesi dodici)*".

Segue un codice a barre denominato "*Rif. canone 2021/2022*".

In fondo alla pagina è inserito un riquadro ove sono indicate le seguenti voci: "*Pagamento canone annuo 2021/2022*", "*DESCRIZIONE EURO*", e con caratteri leggermente più ridotti, "*DIRITTI CANONE €257,83*", "*IVA 22%€*

---

<sup>7</sup> Cfr. in particolare segnalazioni prot. n. 30879 del 19 marzo 2021 e n. 35370 dell'8 aprile 2021.

<sup>8</sup> Cfr. in particolare segnalazioni prot. n. 39075 del 21 aprile 2021 e prot. n. 40461 del 27 aprile 2021.

<sup>9</sup> Viene indicato di volta in volta il numero della partita iva appartenente all'impresa destinataria della comunicazione.

<sup>10</sup> In grassetto nel testo.

<sup>11</sup> È di volta in volta indicata una data che corrisponde alla data di "*scadenza*" indicata sul bollettino postale precompilato.

56,73”, “IMPORTO TOTALE 314,56”, “Importo in lettere trecentoquattordici/56”, “SCADENZA[...]”.

**14.** La nota che accompagna il bollettino recante l’importo di 319,03 euro si differenzia da quella appena riportata solo per la descrizione del pagamento richiesto, formulata nel modo seguente: “*Canone annuo di 319,03 Euro comprensivo di IVA 22% proposto per l’inclusione nel registro/database pubblico delle imprese italiane già iscritte alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Piattaforma web registroimpreseitalia.com gestita dalla società Medianet One S.r.l.s. autorizzata e incaricata altresì all’incasso delle somme dovute per il servizio*”.

**15.** La denominazione “*registroimpreseitalia.com*” della piattaforma gestita dal professionista appare molto simile a quella del portale “*registroimprese.it*” contenente i dati ufficiali delle Camere di Commercio in Italia, gestito da Unioncamere tramite Infocamere S.C.p.A.

**16.** Nel retro della nota di accompagnamento, in un documento di consultazione meramente eventuale, sono contenute le condizioni generali di contratto, riportate con evidenza grafica notevolmente più ridotta.

L’art. 1 afferma che: “*il database Registro Imprese Italia (nel seguito verrà indicato come “piattaforma”) è gestita da Medianet One S.r.l.s. Autorizzata e incaricata altresì all’incasso delle somme dovute per il servizio. La presente proposta, offerta da Medianet One S.r.l.s. (nel seguito indicata come “medianet”) consiglia al destinatario (nel seguito indicato come “contraente”) l’inserimento dei suoi dati (unicamente quanti riportati alla pagina n. 1 di 2) all’interno della propria banca dati on-line ospitata sulla piattaforma/database web registroimpreseitalia.com*”.

Secondo quanto indicato nell’art. 3 “*lo scopo effettivo del pagamento richiesto è per l’adesione alla presente proposta commerciale, non richiesta dal contraente e non in alcun modo imposta, dovuta od obbligatoria, ma ritenuta, dal mittente, importante in particolar modo per le nuove imprese e/o per tutte le aziende che vogliono emergere*”.

L’art. 5 precisa che la piattaforma è gestita unicamente da MEDIANET, “*una società privata non facente parte e/o collegata in alcun modo con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, né in alcun modo con la Pubblica Amministrazione*”.

**17.** Ai sensi dell’art. 7 il contratto ha durata annuale a decorrere “*dalla data di attivazione del servizio, la quale avviene entro un tempo massimo di 180*

giorni”; il medesimo articolo prevede altresì che: *“se entro 180 giorni non sei stato inserito nel database è tuo obbligo avvertire medianet”*.

L’art. 11 prevede, inoltre, che con il pagamento dell’importo indicato tramite bollettino il contraente *“accetta integralmente e senza alcuna riserva le condizioni generali di contatto sopraelencate in ogni sua parte, e dichiara di non esser stato indotto da nessuno ad accettare l’offerta proposta da medianet sopra elencata, ma di aver completamente compreso il contenuto e stabilito di aderire all’offerta”*.

**18.** Quanto alla facoltà di recesso in favore delle microimprese, nelle condizioni generali di contratto l’art. 6 prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso *“entro 7 giorni di calendario a mezzo raccomandata A/R”* che dovrà contenere l’indicazione della data del pagamento e copia del pagamento effettuato.

Qualificazioni e limitazioni del diritto di recesso, nel caso di specie, sono fornite esclusivamente nella parte finale delle Condizioni Generali, all’art. 15, il quale prevede espressamente che: *“effettuando il pagamento, il contraente chiede ed autorizza altresì espressamente di avviare il prima possibile la lavorazione del proprio nominativo e la conseguente procedura di inserimento dati nella piattaforma web rinunciando così al diritto di recesso”*.

La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che qualora MEDIANET riesca ad eseguire la lavorazione e ad avviare l’abbonamento come richiesto *“prima del decorso dei 7 giorni di calendario utili per il recesso, quest’ultimo potrà comunque esercitarsi entro 7 giorni dalla data di pagamento alle condizioni riportate nell’art. 6, ma saranno trattenute tutte le spese sostenute pari ad un minimo quantificato in euro duecento. In tal caso sarà dunque rimborsato l’intero importo restante sempre e comunque escludendo ogni qualsiasi ulteriore spesa sostenuta volontariamente dal contraente, esclusivamente mezzo bonifico bancario, salvo ricevendo i dati necessari per effettuare il bonifico bancario e salvo aver effettuato con esito positivo le verifiche relative al termine per l’esercizio del diritto di recesso”*.

### **3) *Le argomentazioni difensive della Parte***

**19.** MEDIANET, con memoria pervenuta in data 14 giugno 2021, ha sostenuto la correttezza della propria condotta, affermando di aver acquisito i nominativi dei destinatari grazie all’iscrizione ai servizi forniti dal sito ufficiale [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) allo scopo di offrire un servizio commerciale consistente nella pubblicazione dei loro dati sulla piattaforma web *“Registro*

*Imprese Italia*”, nonché di aver riscontrato fino al 21 aprile 2021 le richieste di recesso pervenute rimborsando integralmente quanto pagato. A partire da tale data il proprio conto corrente postale sarebbe stato bloccato da Poste Italiane.

**20.** In relazione al *format* della proposta commerciale di tale servizio il professionista ha inoltre precisato che l’inserimento di una “*scadenza*” nel bollettino postale prepagato risulterebbe connesso all’individuazione di un “*prezzo promozionale del servizio*”.

**21.** La trattenuta di 200 euro in caso di recesso sarebbe stata “*il risultato di un calcolo forfettario [...], frutto anche della preoccupazione dell'imprenditore nell'avviare una nuova attività che comportava un elevato investimento, e mirante a contenere il rischio d'impresa; tale quantificazione teneva conto delle spese fisse che [il professionista] era comunque tenuto ad affrontare (spese di hosting e posizionamento pubblicitario, abbonamento al registro delle imprese per l'individuazione delle nuove imprese a cui sottoporre la proposta di acquisto dell'abbonamento; spese di stampa ed imbustamento); spese di spedizione postale, [spese] fisse di tenuta della sede legale*”.

**22.** Con memoria finale pervenuta in data 3 agosto 2021 il professionista ha ribadito quanto già affermato nella precedente memoria del 14 giugno 2021, dichiarando che a partire dal 21 aprile 2021 il proprio conto corrente postale sarebbe stato bloccato da Poste Italiane e che per tale ragione avrebbe sospeso ogni attività a decorrere da tale data.

#### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**23.** In via preliminare si rileva che dall’esame della documentazione in atti risulta che la condotta in esame ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *d*-bis), del Codice del Consumo, pregiudicandone il comportamento economico.

**24.** Oggetto del presente procedimento è la pratica commerciale posta in essere da MEDIANET consistente (*i*) nell’invio a microimprese neocostituite di una comunicazione composta da una nota di accompagnamento e da un bollettino postale precompilato, i quali lasciano intendere che essa riguardi adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio in relazione alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese e si tratti, pertanto, di un pagamento dovuto, mentre in realtà il fine è quello di indurre l’inconsapevole adesione dei destinatari ad un servizio a pagamento costituito dall’acquisto di uno spazio pubblicitario sulla

piattaforma *on-line* denominata “*Registro Imprese Italia*”, gestita dal professionista; (ii) nell’opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali.

**25.** La comunicazione presenta infatti caratteristiche idonee a fuorviare i soggetti destinatari in merito all’effettiva natura del mittente e al contenuto della comunicazione. Depongono in tal senso la tempistica di invio della comunicazione, a ridosso dell’iscrizione nel Registro delle imprese; la presenza di riferimenti al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e di un bollettino postale precompilato con i dati dell’impresa destinataria, incluso il codice fiscale o la partita IVA e l’importo da versare; la complessiva impostazione grafica della nota di accompagnamento e la suggestiva terminologia ivi utilizzata: “*Pagamento canone annuo 2021/2022*”, “*Il pagamento si ritiene obbligatorio per essere iscritti nella sezione imprese italiane di Registro Imprese Italia per l’iscrizione annuale*”; l’indicazione perentoria della “*scadenza*” entro la quale effettuare il pagamento (che non appare in alcun modo riconducibile allo “*sconto*” prospettato nella memoria del professionista); l’evidente similitudine tra la denominazione del portale ufficiale “*Registro imprese*”, in cui sono inseriti i dati ufficiali gestiti dalle Camere di Commercio, e la denominazione “*Registro imprese Italia*” della piattaforma gestita dal professionista.

Lo scopo effettivo della comunicazione non appare invece chiaramente esplicitato ed emerge esclusivamente nella parte retrostante della suddetta nota di accompagnamento, di consultazione meramente eventuale, ove risultano riportate con caratteri grafici notevolmente più ridotti le condizioni generali di contratto.

**26.** Tali caratteristiche mirano a ingenerare nelle imprese e microimprese di recente costituzione destinatarie della comunicazione l’erronea convinzione che essa sia stata inviata da una Camera di Commercio o da una Pubblica Amministrazione a seguito all’iscrizione al Registro delle Imprese e che riguardi un pagamento dovuto per l’assolvimento di specifici obblighi normativamente imposti a cui non si possono sottrarre, condizionandole indebitamente a effettuare il pagamento nel timore di violare tali obblighi legali.

La condotta, in quanto volta a sfruttare la buona fede delle microimprese di nuova costituzione in relazione agli obblighi connessi all’iscrizione camerale, è dunque da ritenersi in violazione degli artt. 20 e 24 del Codice del Consumo.

**27.** L’invio della comunicazione comprensiva del bollettino postale precompilato a imprese neocostituite, con richiesta perentoria di pagamento di

un importo prestabilito entro una data di scadenza ravvicinata, determina una sollecitazione immediata di pagamento per un servizio non richiesto, che configura una pratica aggressiva *ex se* ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

**28.** Il carattere aggressivo della pratica va rinvenuto anche nell'ostacolo che essa pone all'esercizio del diritto di recesso concesso contrattualmente alle imprese.

Al riguardo si osserva come nella nota di accompagnamento il professionista non menzioni in alcun modo la facoltà di recesso. La possibilità di esercitare il diritto di recesso è infatti menzionata esclusivamente nelle condizioni generali di contratto, riportate nella parte retrostante dello stampato, di consultazione meramente eventuale e con evidenza grafica notevolmente più ridotta rispetto a quella del testo contenuto nella pagina frontale.

Le modalità di esercizio del diritto di recesso, così come delineate in tali condizioni generali di contratto, appaiono contraddittorie, soggette a limitazioni stringenti e non giustificate. Infatti, dapprima all'art. 6 è affermato che i destinatari godrebbero del diritto di recesso entro 7 giorni, salvo poi stabilire ai sensi dell'art. 15, che effettuando il pagamento della somma richiesta il contraente "*rinuncia [...] al diritto di recesso*", in quanto con il pagamento di tale importo chiederebbe ed autorizzerebbe MEDIANET ad avviare il prima possibile la procedura di inserimento dei propri dati nella piattaforma *web* gestita dal professionista. Inoltre, il diritto di recesso potrà essere esercitato solo subordinatamente al pagamento delle spese sostenute dal professionista, "*pari ad un minimo quantificato in euro duecento*", qualora il professionista abbia già avviato l'abbonamento nei 7 giorni concessi per il recesso.

Subordinare il recesso al pagamento della somma asseritamente necessaria per coprire i costi imputabili alla gestione del contatto con la singola impresa non appare giustificato in quanto l'eventualità che un'impresa receda a seguito di ripensamento concesso rientra nel rischio imprenditoriale proprio delle vendite a distanza.

**29.** La circostanza che alcune imprese abbiano chiesto di esercitare il diritto di recesso e che MEDIANET lo abbia riconosciuto, senza subordinarne l'esercizio alla trattenuta di 200 euro a titolo di "*spese sostenute*", non appare dirimente, attesa la natura di illecito di pericolo che la giurisprudenza

pacificamente riconosce agli illeciti conseguenti a pratiche commerciali scorrette<sup>12</sup>.

**30.** Infine, la previsione, contenuta nell'art. 11 delle condizioni generali, secondo cui il pagamento costituirebbe di per sé un'automatica accettazione integrale delle condizioni generali di contratto e prova dell'adesione consapevole all'offerta, è idonea a condizionare indebitamente le microimprese destinatarie, inducendole a ritenere di non poter essere tutelate dall'inganno subito una volta effettuato il pagamento in questione tramite il bollettino ricevuto.

**31.** In conclusione, la scarsa trasparenza con cui risulta menzionato il diritto di recesso nella comunicazione, le modalità di gestione dello stesso e la maniera confusa e contraddittoria con cui sono descritte le sue concrete modalità di esercizio, appaiono idonee a ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte della generalità delle microimprese destinatarie, in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo.

**32.** Alla luce di quanto sopra esposto, la condotta tenuta da MEDIANET è da ritenersi in violazione degli artt. 20, 24, 25 comma 1, lett. *d*), e 26, comma 1, lett. *f*), del Codice del Consumo.

## V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**33.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**34.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**35.** Quanto alla dimensione economica del professionista, MEDIANET ha dichiarato di aver realizzato un fatturato di circa 210.000 euro nel 2021.

---

<sup>12</sup> In tal senso, tra le tante, Cons. Stato, 14/9/2018, n. 5396, e 16/3/2018, n. 1670; Tar Lazio 16/7/2019, n. 9401, e 4/7/2019, n. 8747.

**36.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto che nella fattispecie in esame oltre 650 imprese<sup>13</sup> sono state indotte al pagamento della somma richiesta e che la pratica commerciale ha avuto diffusione sul territorio nazionale, in quanto il professionista ha inviato le proprie comunicazioni almeno a diverse centinaia di imprese e microimprese con sede in diverse Regioni italiane nel giro di soli 4 mesi.

La gravità della pratica si apprezza, inoltre, considerando la scelta deliberata di una denominazione del portale *web* gestito da MEDIANET (“*Registro Imprese Italia*”) assai simile a quella del portale ufficiale delle Camere di Commercio italiane (“*registroimpresa.it*”), la tipologia del mezzo impiegato per trasmettere la comunicazione commerciale alle imprese, costituito da una comunicazione postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le modalità insidiose adottate per indurre microimprese e imprese di nuova costituzione al pagamento delle somme richieste carpandone la buona fede, nonché il significativo pregiudizio economico che discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto conto delle ridotte dimensioni economico-finanziarie delle microimprese destinatarie e del fatto che le stesse hanno appena intrapreso la propria attività d’impresa.

Si deve inoltre considerare il fatto che non è fornita alcuna *url* della piattaforma *web* “*Registro Imprese Italia*” gestita dal professionista, dove sarebbero pubblicati i dati delle imprese aderenti, e che quindi il servizio offerto potrebbe essere inesistente.

**37.** In merito alla durata della violazione, si osserva che dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale realizzata da MEDIANET è stata posta in essere a decorrere quantomeno dal mese di febbraio 2021<sup>14</sup> sino a tutto il mese di maggio 2021. Infatti, secondo quanto emerge dalle segnalazioni in atti<sup>15</sup>, il blocco del conto corrente postale dichiarato dal professionista a partire dal 21 aprile 2021 non ha impedito l’invio - presumibilmente nel corso dello stesso mese - di richieste di pagamento con scadenza 26 maggio 2021.

**38.** Sulla base di tali elementi, attesa l’efficacia prevalentemente deterrente attribuita alla sanzione amministrativa pecuniaria, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a MEDIANET ONE s.r.l. nella misura di 25.000 (*venticinquemila*) euro.

---

<sup>13</sup> Stima ottenuta dividendo il fatturato realizzato da MEDIANET nel 2021 per la somma richiesta.

<sup>14</sup> Cfr. punto 8 della memoria del professionista del 14 febbraio 2021, prot. n. 51953.

<sup>15</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 48560 del 27 maggio 2021.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta degli artt. 20, 24, 25 comma 1, lett. *d*), e 26, comma 1, lett. *f*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l'invio non richiesto di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato con cui eseguire a favore del professionista un versamento di importo di oltre trecento euro, presentato come pagamento richiesto da un'amministrazione pubblica in relazione ad adempimenti connessi alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché attraverso l'opposizione di ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali;

### DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da MEDIANET ONE S.r.l. costituisce, per le ragioni e i limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lett. *d*), e 26, comma 1, lett. *f*), del Codice del Consumo;
- b) di irrogare a MEDIANET ONE S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25.000 €(venticinquemila) euro.

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e

sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*